



CODICE DELL'AMBIENTE

Art. 264-quater t.u.a.

Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

All'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a e all'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Le informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE."

Versione in vigore dal 25 dicembre 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 26 settembre 2020 · versione 41

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ambiente
Estremi	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parte	Quarta — Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Titolo	VI — Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali
Capo	II — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ambiente/art-264-quater-abrogazioni-e-modifiche-di-disposizioni-del-decreto-legislativo-25/versione/41>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it